

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 11 del 16 Marzo 2015

### **1. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Circolare del Dipartimento delle Finanze - Ancora chiarimenti sull'elenco delle Amministrazioni destinatarie**

La **circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF/2015 del 9 marzo 2015** individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione elettronica a partire dal prossimo 31 marzo 2015.

La legge n. 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le date di decorrenza di tale obbligo sono state definite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in modo differenziato per classi di Pubblica Amministrazione.

In particolare, le classi di Pubblica Amministrazioni cui si riferisce l'art. 6, D.M. n. 55/2013 sono quelle di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall'ISTAT.

Questo riferimento – si legge nella circolare del Dipartimento delle Finanze – ha indotto alcuni a ritenere che l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica potesse essere circoscritto alle sole amministrazioni inserite nel citato elenco ISTAT. Tale conclusione non è condivisibile alla luce dei diversi riferimenti normativi che definiscono il perimetro degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione.

Secondo il Dipartimento delle Finanze, i **soggetti destinatari dell'obbligo di fatturazione** sono quelli risultanti dall'unione dei soggetti individuati da seguenti diversi provvedimenti:

**1) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001:** *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni; le comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di Commercio e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; le Agenzie previste dal D.Lgs. n. 300/1999; l'ARAN; il CONI;*

**2) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009;** *gli altri soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT nell'elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre e le Autorità indipendenti;*

**3) i soggetti di cui all'art. 1, comma 209, legge n. 244/2007:** *le Amministrazioni autonome.*

La circolare, infine, riepiloga le **date di decorrenza dell'obbligo:**

- **6 dicembre 2013-** Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori;

- **6 giugno 2014** - Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell'elenco ISTAT;

- **31 marzo 2015** - Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT. Da notare che tale termine, inizialmente previsto al 6 giugno 2015, è stato così anticipato dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89/2014.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Fatturazione elettronica ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=245>

Per scaricare l'elenco delle Amministrazioni pubbliche dal sito dell'ISTAT clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/6729>

## **2. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Nessun obbligo per gli enti no profit**

Gli **enti no profit**, per le prestazioni erogate in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione, potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo **note di debito in forma cartacea**, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica, trattandosi di soggetti che già in precedenza non erano obbligati all'emissione di fattura.

Il chiarimento è arrivato il 12 marzo 2015 con la **risposta n. 5-05002** da parte del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Enrico Zanetti a un question time alla Commissione Finanze della Camera.

A decorrere dal 6 giugno 2014 - si legge nella risposta scritta del sottosegretario all'Economia - i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del D.P.R. n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.

Ciò posto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma **non incide sui presupposti per l'emissione della stessa**, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.

In altri termini, **i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.**

Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo **note di debito in forma cartacea**, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.

Per scaricare il testo della risposta n. 5-05002 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rpzpc>

## **3. AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - Variazione del legale rappresentante - Obbligo della relativa comunicazione anche al REA dei requisiti di idoneità**

Nel caso di variazione del legale rappresentante, le società di mediazione devono **contemporaneamente** provvedere a comunicare l'evento al **Registro delle imprese** e ad inviare apposita comunicazione al **Repertorio Economico Amministrativo (REA)** relativa ai requisiti di idoneità del nuovo legale rappresentante, necessari per la prosecuzione dell'attività mediatizia ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.M. 26 ottobre 2011.

La mancata comunicazione al REA da parte dell'impresa di mediazione "*non mette in condizione gli uffici camerali di verificare che in capo a lei stessa perdura il requisito abilitante in questione che consiste nell'aver un legale rappresentante in possesso dei titoli prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività mediatizia*", anche nel caso l'avvenuta variazione del legale rappresentante sia stata già comunicata al Registro delle imprese.

Il Ministero ritiene, pertanto, **condizione necessaria alla corretta prosecuzione dell'attività** in questione, la **contestuale comunicazione al REA dei titoli posseduti dal nuovo legale rappresentante**. Di conseguenza, in assenza di ciò, dovrà essere dato avvio da parte della camera di Commercio alla **sospensione della pratica** concernente il solo adempimento societario nei confronti del Registro imprese, nonché dovrà essere invitata la società a procedere anche agli adempimenti verso il REA entro un congruo termine, **pena l'inibizione d'ufficio alla prosecuzione dell'attività**.

Questo anche nel caso in cui all'interno della stessa società risultino già regolarmente iscritti ed operanti uno o più preposti all'attività mediatizia, ovvero un altro o altri legali rappresentanti.

I requisiti per l'iscrizione non devono essere posseduti in alternativa dal legale rappresentante o, in mancanza, dal preposto, ma in primis dal legale rappresentante stesso, in quanto solo chi è iscritto può legittimamente delegare le proprie funzioni di esercizio della mediazione ad altra persona iscritta.

Pertanto, in seno a società esercenti l'attività di mediazione, **ogni soggetto legittimato ad agire per la società** deve essere in possesso del requisito per l'iscrizione; di conseguenza il legale rappresentante di una tale società non può mai essere carente di detto requisito anche se sia stato nominato, specificatamente, un preposto alla relativa attività, intendendosi per carente, nel caso che qui rileva,

anche colui che non ha regolarmente effettuato la prevista comunicazione al REA dei suoi requisiti di idoneità all'esercizio della mediazione.

Sono questi i chiarimenti che sono giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere n. 31735 del 9 marzo 2015**.

Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/parere\\_9\\_marzo\\_2015.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/parere_9_marzo_2015.pdf)

#### **4. ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEGLI ALIMENTI - Dal Ministero chiarimenti sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011**

Alle violazioni previste dalle disposizioni del **regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011** - recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ed entrato in vigore il 13 dicembre 2014 - **si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992**, applicabili alle disposizioni della normativa nazionale.

Tale decreto, emanato in attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, è da ritenersi tuttora in vigore e sarà abrogato solo con l'adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

E' questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese - Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative, con la **Circolare del 6 marzo 2015**, indirizzata ai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e alle Regioni e Province Autonome.

Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 109/1992, nelle more dell'adozione della nuova disciplina sanzionatoria, in allegato alla presente circolare, viene riportata una **TABELLA che chiarisce il raccordo tra le disposizioni** dettate dal regolamento UE n. 1169/2011 e quelle del D.Lgs. n. 109/1992.

Per scaricare il testo della circolare con l'allegata tabella clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare\\_6marzo2015\\_Applicabilita\\_sanzioni.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6marzo2015_Applicabilita_sanzioni.pdf)

#### **5. ARTIGIANATO - Disciplinato il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA)**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015, il **decreto interministeriale 9 gennaio 2015**, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina il **Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato(FSBA)**.

Ricordiamo che la legge 92/2012 (Riforma Fornero), nel riprogettare il sistema degli ammortizzatori sociali, prevede per **tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale** (cassa integrazione) di garantire ai lavoratori prestazioni di sostegno al reddito in caso di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro, tramite l'istituzione da parte delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro di **fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS**.

Tali fondi devono erogare prestazioni obbligatorie ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti.

In alternativa all'istituzione dei fondi presso l'INPS, la legge riconosce nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità l'adeguamento degli enti esistenti alle disposizioni previste dalla Riforma. È il caso del sistema degli enti bilaterali dell'artigianato, per il quale i recenti accordi dispongono il percorso di adeguamento di **EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato)** alle novità normative previsti dalla legge 92/2012. In questo senso viene istituito presso EBNA, ente nazionale coordinatore degli enti bilaterali regionali, l'apposito fondo **FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo)**.

Il nuovo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 16 dipendenti.

Al Fondo potranno aderire anche i dipendenti delle organizzazioni artigiane che hanno sottoscritto i predetti accordi, nonché i dipendenti degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate.

Il Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA) è stato istituito, i sensi dell'art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012, da parte delle parti sociali dell'Artigianato, con gli Accordi interconfederali del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013.

In particolare, il nuovo decreto impartisce:

- a) le disposizioni per determinare **requisiti di professionalità** (art. 2) e di **onorabilità** (art. 3) dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi;
- b) i criteri e i **requisiti per l'adozione di un adeguato sistema di contabilità** dei Fondi (art. 4);
- c) le modalità volte a rafforzare la **funzione di controllo sulla gestione** e di **monitoraggio sull'andamento delle prestazioni**, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei (art. 5).

La vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per l'Artigianato viene esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29r8g1i>

## **6. START-UP INNOVATIVE E INCUBATORI - Disponibile on-line il modello per i piani di incentivazione**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **Modello del piano di incentivazione e remunerazione** mediante l'assegnazione ai collaboratori di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi per startup innovative e incubatori certificati.

Il presente modello mira a fornire al management delle Startup innovative e degli incubatori certificati uno strumento esemplificativo per l'adozione dei piani di incentivazione in forma di piani di incentivazione equity. Si tratta di una sintesi che muove dall'iter autorizzativo degli organi societari sino alle principali clausole dei regolamenti di piani di incentivazione equity che disciplinano l'attribuzione e la titolarità delle quote o azioni in capo ai beneficiari in relazione al loro apporto di lavoro e collaborazione con la startup innovativa o l'incubatore certificato.

Tale modello nasce, infatti, a supporto della "**Guida all'uso dei piani di incentivazione in equity**" del 24 marzo 2014 e mira ad esemplificare le modalità per l'implementazione di **piani di incentivazione e remunerazione** che prevedono l'assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi da parte delle startup innovative e degli incubatori certificati a favore sia di dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, che di prestatori di opera e servizi anche professionali (i c.d. "*work for equity*").

Il modello evidenzia l'iter di approvazione del piano e le sue finalità, con esempi concreti, ed illustra le principali clausole contenute nei regolamenti dei piani di incentivazione.

Vengono altresì analizzati **gli strumenti finanziari oggetto del piano equity** nella Startup innovativa: restricted stock, stock option, restricted stock unit.

Da ultimo viene illustrato come fruire dei **benefici fiscali e contributivi** connessi alla percezione del reddito derivante dal Piano di Incentivazione Equity.

[Per scaricare il testo del modello commentato clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29rowwn>

## **7. APPALTI VERDI - Un decreto del Ministero dell'Ambiente fissa i criteri per l'acquisto di elementi dell'arredo urbano**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, il **DECRETO 5 febbraio 2015**, recante "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano*".

Il decreto fissa i criteri ambientali per gli appalti "verdi" della Pubblica Amministrazione, **per l'acquisto di elementi dell'arredo urbano**.

Il nuovo decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 2, del D.M. 11 aprile 2008, che prevede l'emanazione dei "Criteri Ambientali Minimi" da indicare nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per alcune categorie merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP (Piano Nazionale d'Azione sul *Green Public Procurement*).

Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con l'allegato che fa parte integrante del decreto.

L'Allegato al decreto contiene i "criteri ambientali minimi" e alcune indicazioni di carattere generale **per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano**, che rientra nella categoria "*Servizi urbani e al territorio*",

prevista dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

A titolo esemplificativo per **articoli di arredo urbano** si intendono: *panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori di sosta, rallentatori di traffico.*

Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, **una fornitura di articoli di arredo urbano è "verde" se è conforme ai criteri ambientali minimi** indicati nella sezione "specifiche tecniche".

Tali criteri costituiscono il riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, del D.Lgs. n. 163/2006 "Specifiche tecniche", dove, al comma 1, che stabilisce che le specifiche tecniche, *"Ogniqualvolta sia possibile, ... devono essere definite in modo da tenere conto .... della tutela ambientale"*.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare la normativa di riferimento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Acquisti verdi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=244>

## **8. CASELLARIO DELL'ASSISTENZA - Dettate, con quattro anni di ritardo, le regole attuative**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, il **Decreto 16 dicembre 2014, n. 206**, recante *"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

Dopo il nuovo ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*), in vigore dal 1° gennaio 2015, arriva, con quattro anni di ritardo, anche il **Casellario unico dell'assistenza**, istituito presso l'INPS.

Il Casellario dell'assistenza - previsto dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*) convertito dalla legge n. 122/2010 - costituisce l'**anagrafe generale delle posizioni assistenziali** ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.

L'obiettivo è avere un quadro complessivo dell'assistenza sociale italiana per gestire, programmare, monitorare la spesa, valutare l'efficienza degli interventi ed elaborare statistiche e studi.

D'ora in poi le amministrazioni locali e ogni altro ente che eroga questo genere di prestazioni dovranno mettere a disposizione del Casellario le informazioni previste dal decreto e l'INPS dovrà rendere disponibili le informazioni raccolte in forma individuale, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni. Saranno così raccolti, conservati e gestiti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rbc6j>

## **9. GESTIONE SEPARATA - L'INPS comunica le nuove aliquote contributive per gli anni dal 2014 al 2017**

L'art. 10-bis del D.L. n. 192/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. *"Milleproroghe"*) ha sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Conseguentemente ai lavoratori autonomi, **titolari di partita IVA**, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per **l'anno 2014 e 2015** si applica l'aliquota contributiva del **27%**, per **l'anno 2016** si applica l'aliquota contributiva del **28%** e per **l'anno 2017** del **29%**.

A modifica di quanto illustrato con la precedente circolare n. 27 del 5 febbraio u.s., per i soggetti iscritti alla **Gestione Separata**, i contributi dovuti per **l'anno 2015** sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato.

### **1. Liberi professionisti:**

- **27,72%** (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **23,50%** - per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

## **2. Collaboratori e figure assimilate:**

- **30,72%** (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **23,50%** - per o soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Sono queste le precisazioni che sono arrivate dall'INPS con la **circolare n. 58 dell'11 marzo 2015**.

Per scaricare il testo della circolare n. 58/2015 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2058%20del%2011-03-2015.pdf>

## **10. CONTRIBUTI VOLONTARI 2015 - Indicazioni dall'INPS**

L'INPS, con la **circolare n. 57 dell'11 marzo 2015**, ha fornito, con dettagliate tabelle illustrative, i **contributi volontari** relativi all'anno **2015** per le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori dipendenti non agricoli;*
- iscritti all'evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAl) e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A;*
- iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST);*
- iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti;*
- iscritti nella Gestione separata.*

La circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito alle:

- **autorizzazione** alla prosecuzione volontaria **per i lavoratori interessati da contratto di lavoro intermittente;**
- **autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro a tempo parziale.**

Per scaricare il testo della circolare n. 57/2015 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2057%20del%2011-03-2015.pdf>

## **11. MICROCREDITO ALLE PMI - Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro le prime indicazioni operative**

In attesa del "Click day" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, previsto per i primi di aprile, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con **circolare n. 5 del 6 marzo 2015**, pubblica le prime indicazioni operative per usufruire del Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario, al fine di facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento, in particolare per le PMI.

Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette "fasce deboli" ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Tra i **potenziali beneficiari dei fondi** rientrano:

- **lavoratori autonomi** (commercialisti, avvocati, medici, notai, geometri, agronomi, consulenti del lavoro, psicologi, giornalisti, architetti, ingegneri, dentisti, consulente aziendale, tributario, informatico, editoriale, webmaster, ecc.) titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- **imprese individuali** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti;
- **società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative** titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Sono comunque **escluse** le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

Lo **stanziamento totale** disponibile per il **2015** è di euro **40milioni di euro**, di cui euro 30milioni versati dal Ministero dello Sviluppo ed euro 10milioni (circa) versati dal Movimento 5 stelle.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico verranno stabilite le modalità di presentazione telematica delle istanze.

La documentazione necessaria è costituita da: copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partita iva, certificato di iscrizione nel Registro delle imprese o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/circolareFS\\_n5\\_2015\\_MicrocreditoPMI.pdf](http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/FS/circolareFS_n5_2015_MicrocreditoPMI.pdf)

## **12. PAC 2014-2020 - Pubblicato il decreto che introduce semplificazioni alle aziende agricole**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, il decreto **12 gennaio 2015, recante "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020"**.

Gli interventi previsti dal provvedimento sono:

**1) Domanda Pac precompilata on line a marzo 2015** - Per rendere più facile e breve il sistema dichiarativo per accedere agli aiuti PAC, sarà predisposta la dichiarazione precompilata da scaricare on line (sull'esempio della dichiarazione dei redditi precompilata) relativa agli aiuti diretti a favore di migliaia di piccole aziende;

**2) Pagamento anticipato fondi europei a giugno 2015** - Verrà introdotto il pagamento anticipato alle aziende agricole che presentano domanda di aiuto nell'ambito degli aiuti diretti, comportando un vantaggio competitivo alle imprese agricole;

**3) Fascicolo aziendale unico** - Sarà introdotto un modello dichiarativo semplificato delle consistenze aziendali attraverso l'integrazione dei Piani (Piano Colturale, Piano Assicurativo Individuale, Quaderno di Campagna – Registro dei Trattamenti) oggi presentati a diverso titolo alle Amministrazioni;

**4) Anagrafe unica delle aziende agricole** - Si va verso la realizzazione di una Anagrafe Unica a livello nazionale, integrata dalle Anagrafi regionali, per un maggiore efficienza del sistema di controllo delle domande di aiuto;

**5) Banca dati unica dei certificati** - Si avrà un sistema dichiarativo unificato, per semplificare il sistema degli aiuti agricoli, tramite il quale l'azienda potrà presentare annualmente un unico atto amministrativo anche in caso di richiesta di più aiuti indirizzati a diverse Amministrazioni, lasciando a carico di quest'ultime l'onere della "suddivisione" per competenza dell'Atto stesso;

**6) Sistema informativo integrato Stato-Regioni** - Previsto un Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) quale sistema informativo integrato Stato-Regioni.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rijai>

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8211>

## **13. TUTELE CRESCENTI - Nuova circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro**

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato in **vigore il 7 marzo 2015** il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 23, contenente disposizioni in materia di **contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti**, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene con **circolare n. 6 dell'11 marzo 2015** per analizzarne le novità.

Già con le **circolari n. 1/2015 e n. 4/2015**, la Fondazione aveva analizzato il provvedimento nel suo complesso, con la presente si focalizza l'attenzione alle sole novità introdotte del testo definitivo.

La stesura finale del provvedimento contiene alcune significative modifiche rispetto allo schema predisposto lo scorso 24 dicembre 2014 e inviato alle Camere per il previsto parere. Dall'allargamento della platea dei destinatari, alla sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria, passando per alcune opportune puntualizzazioni e finendo con ulteriori (ed inutili) adempimenti sanzionati e posti in capo alle aziende.

Con **circolare n. 6/2015**, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le novità del decreto n. 23/2015 contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che riguardano:

- *l'allargamento della platea dei destinatari,*
- *la sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria,*
- *i nuovi adempimenti amministrativi con relativa sanzione posti a carico delle aziende.*

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

## **14. ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai termini di avvio**

La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) è un istituto che consente al soggetto interessato non solo di attestare il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla disciplina di settore ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività, ma anche di segnalare che, sulla base appunto di dette certificazioni, **l'attività è contestualmente avviata**.

Anche se l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa all'amministrazione competente, ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, **la decisione è rimessa all'imprenditore**.

Tuttavia, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, anche in assenza di previsione espressa, l'attività oggetto della SCIA **deve essere avviata entro un termine congruo**, tale da consentire l'attività di controllo da parte dell'amministrazione competente prevista dal comma 3, dell'art. 19, della L. n. 241/1990.

Ricordiamo, infatti, che secondo quanto stabilito al citato comma 3, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, **nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA**, è tenuta ad adottare *"motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni"*.

Secondo il Ministero, in caso di avvio dell'attività non contestuale alla presentazione della SCIA, il limite dei sessanta giorni, indicato al citato comma 3 dell'articolo 19, deve essere calcolato a partire dall'avvio dell'attività. In caso contrario verrebbe invalidata la potestà di verifica ed accertamento del rispetto della disciplina, garantita dalla norma al Comune, ossia di effettuare le opportune verifiche, adottare eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, nonché di rimozione degli eventuali effetti dannosi o, ove sia possibile, chiedere all'interessato di provvedere a conformarsi alla normativa vigente.

In conseguenza di quanto sopra, secondo il Ministero *"ove l'attività segnalata non venga avviata entro l'eventuale termine previsto dalle normative di settore per le eventuali sospensioni dell'attività (e, quindi, nel caso degli esercizi di vicinato, entro un anno), la segnalazione stessa è da considerarsi priva di efficacia e debba essere ripetuta al momento dell'effettivo avvio dell'attività"*.

Sono questi i chiarimenti che sono giunti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Risoluzione n. 197841 del 10 novembre 2014**, emanata in risposta ad un quesito posto da una Regione che ha chiesto chiarimenti in merito alla questione del rispetto dei termini di avvio delle attività soggette a SCIA e, in particolare, nel caso in cui un privato non intendesse invece avviare subito, ma decidesse, a titolo esemplificativo, di rimanere chiuso senza però comunicare alcuna sospensione dell'attività.

[Per scaricare il testo della Risoluzione ministeriale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/197841.pdf>

## **15. GAS TOSSICI - Revisione per le patenti rilasciate nel 2010**

Il Ministero della Salute, con **Decreto dirigenziale del 7 gennaio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, ha disposto la **revisione delle patenti per gli addetti all'impiego di gas tossici** rilasciate o revisionate nel **periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010**.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 26, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'utilizzazione, la custodia e la conservazione dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria.

Gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente, il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto.

La patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Il provvedimento segue al precedente decreto dirigenziale 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014, n. 59, che ha previsto la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009.

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29rbp49>

## **16. ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE - Aggiornata la disciplina per l'esercizio - In vigore regole uniche per ascensori e montacarichi pubblici e privati - Novità sulle verifiche e prove periodiche**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, il **Decreto 9 marzo 2015**, recante "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone".

Ricordiamo che lo scorso 8 marzo è entrato in vigore il **D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8**, che ha apportato modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

Il nuovo regolamento recepisce gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, estendendo anche agli ascensori in servizio pubblico la disciplina recata dal D.P.R. n. 162 del 1999, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato.

Il nuovo regolamento, tra l'altro, introduce una semplificazione di procedura individuando la possibilità di far svolgere la verifica ispettiva periodica, oggi riservata fra gli altri ad Organismi di certificazione notificati, anche ad Organismi di verifica ispettiva accreditati da Accredia.

A seguito dell'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 8/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato, con il decreto 9 marzo 2015, le disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Le novità, contenute nel nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **in vigore dal 29 marzo 2015**, riguardano la procedura per l'apertura dell'impianto al pubblico, la gestione dell'esercizio, la manutenzione e le verifiche e le prove periodiche.

Il nuovo decreto ha **abrogato**:

- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 gennaio 2010, recante «*Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone*» e
- il decreto del Ministero per le comunicazioni 5 marzo 1931, n. 281, concernente l'approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Ascensori e montacarichi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=125>

## **17. ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE - Dal 1° giugno 2015 obbligatoria la modalità telematica**

A decorrere **dal 1° giugno 2015**, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, dovranno **utilizzare le procedure telematiche** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:

- a) *dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;*
- b) *dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;*
- c) *dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;*
- d) *tipi mappali;*
- e) *tipi di frazionamento;*
- f) *tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;*
- g) *tipi particellari.*

E' questa la novità introdotta dall'Agenzia delle Entrate con il **Provvedimento n. 35112 dell'11 marzo 2015**, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate:

- a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c), la **procedura DOCCFA** e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009;
- b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g), la **procedura PREGEO** e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006.

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l'Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rg6o7>

## **18. LEGGE EUROPEA 2014 - Via libera del Consiglio dei Ministri**

Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha definitivamente approvato il **disegno di Legge Europea per il 2014**, con il quale il Governo compie un ulteriore passo avanti per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione prima della chiusura del semestre di Presidenza europea.

Il provvedimento chiude undici procedure d'infrazione e sette casi EU pilot, prevede il recepimento di una direttiva che scade nel 2016 e l'attuazione di due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Il testo recepisce il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato - Regioni.

Con l'approvazione della Legge Europea 2014 il Governo ha voluto rinnovare il suo impegno in direzione dell'abbattimento delle procedure di infrazione con l'Unione europea.

Una questione indicata fin da subito come priorità dal Governo e che in questo anno ha già prodotto un risultato estremamente positivo, con la riduzione del 25% delle procedure, passate **da 121 a 91 casi**.

Le principali novità riguardano la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, l'istituzione di un registro nazionale degli aiuti di Stato, il recepimento della direttiva in materia di valutazione dell'impatto ambientale e la riduzione delle imposizioni fiscali sulle importazioni da Paesi extra UE di beni di modesto valore.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/normativa/19250/legge-europea-2014>

## **19. TUTELA DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI - Il Garante della Privacy avvia una consultazione pubblica su una bozza di Codice di deontologia e di buona condotta**

Il Garante per la protezione dei dati personali, con **delibera del 19 febbraio 2015**, ha disposto di avviare una **consultazione pubblica** sulla "**Bozza di Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale**", pubblicato, unitamente alla menzionata delibera, sul sito web dell'Autorità.

Lo schema del Codice di deontologia e di buona condotta fissa un primo quadro di garanzie riguardo all'attività svolta da parte delle società che forniscono servizi informativi sulla solidità e solvibilità delle imprese.

Le società che forniscono servizi di informazione commerciale, infatti, raccolgono, elaborano e analizzano dati relativi alla situazione economica, finanziaria, patrimoniale delle imprese e delle persone che rivestono incarichi al loro interno o ne risultino azionisti.

Obiettivo della consultazione è quello di raccogliere eventuali osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento sia alle associazioni rappresentative delle società che raccolgono o utilizzano i dati, alle associazioni dei consumatori, agli ordini professionali, agli studiosi e agli esperti della materia, e a quanti vogliamo comunque fornire un contributo.

Le proposte dovranno pervenire entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e potranno essere inviate all'Autorità **per posta** (all'indirizzo dell'Autorità: Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma) o **in via telematica** alla e-mail [consultazione.infocommerciali@gpdp.it](mailto:consultazione.infocommerciali@gpdp.it)

Per saperne di più e per scaricare il testo dello Schema preliminare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3780594>

## **20. LIGURIA WI-FI - Navigare liberi in Liguria - Un esempio da imitare**

Liguria WiFi è un **progetto di Regione Liguria** per la **diffusione del Wi-Fi** su tutto il territorio in modo **pubblico e gratuito**.

Liguria Wi-Fi è la **rete gratuita di accesso a internet** in modalità **wireless** realizzata dalla Regione Liguria in collaborazione con i Comuni liguri.

Liguria WiFi ha tanti **obiettivi**: rendere protagonista il territorio, favorire la nascita di **nuove aree Wi-Fi**, sostenere la **cultura digitale** e il **diritto di accesso a internet**, essere tra i **grandi progetti di diffusione del Wi-Fi in Italia** per percentuale di Comuni coinvolti, estensione del territorio, utenti registrati e punti Wi-Fi realizzati.

Liguria WiFi poggia sulla condivisione di una **filosofia**: l'idea di una **rete pubblica e gratuita** che permetta la **mobilità delle persone** da un'area hotspot all'altra usando **le stesse credenziali d'accesso**.

I dispositivi di accesso alla rete (*access point*) si trovano in luoghi pubblici all'aperto (piazze, parchi, spiagge, vie) e al chiuso (biblioteche, musei e uffici accessibili al pubblico).

Attualmente sono presenti **centoventisette hotspot** (ovvero luoghi dove è presente una connessione internet aperta al pubblico) in **sessanta Comuni**.

La rete è federata al circuito nazionale *FreeItaliaWiFi*: questo permette agli utenti iscritti di utilizzare **le stesse credenziali** in più luoghi possibili, in Liguria ma anche fuori dai confini regionali.

Il progetto prevede **partnership con aziende private** che erogano servizio pubblico, come Ferrovie dello Stato, società Autostrade, esercizi commerciali, imprese turistiche e gestori di eventi: in questo modo gli utenti possono utilizzare username e password di Liguria WiFi anche quando utilizzano connessioni di privati.

Ma non solo. È partita la **campagna** di Regione Liguria **rivolta ai provider** titolari di piattaforme di gestione per utenti Wi-Fi. La proposta è interconnettere le rispettive reti tramite **federazione dei sistemi**, secondo il **regolamento tecnico di federazione**: lo scopo è consentire l'accesso ai servizi web, primo fra tutti la navigazione su internet dei rispettivi utenti utilizzando sempre le stesse credenziali.

I provider che intendono aderire possono compilare la **manifestazione d'interesse** attraverso il modulo disponibile online sul sito [regioneliguriawifi.it](http://regioneliguriawifi.it), il sito regionale dedicato al progetto, dove è inoltre possibile ottenere la **password di accesso**, consultare la mappa degli **hotspot attivi**, avere informazioni sul servizio, sui comuni aderenti e conoscere le novità sul progetto.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioneliguriawifi.it/it/>

Per conoscere il progetto "Free ItaliaWiFi" e scaricare l'elenco delle amministrazioni che hanno già attivato l'interconnessione delle proprie reti Wi-Fi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.freeitaliawifi.it/drupal7/>

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 9 AL 14 MARZO 2015)

**1) D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24:** Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r8fbt>

**2) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Decreto 6 novembre 2014:** Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r8fk8>

**3) Ministero dell'Interno – Decreto 16 febbraio 2015:** Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti nel 2014, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 539. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r8ft1>

**4) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 9 gennaio 2015:** Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato. (Decreto 86986). (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r8g1i>

**5) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 16 gennaio 2015:** Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r8g9b>

**6) Ministero dell'Interno – Decreto 26 febbraio 2015:** Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015 - Suppl. Ord. n. 8).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r8ghe>

**7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 16 dicembre 2014, n. 206:** Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rbc6j>

**8) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Decreto 23 dicembre 2014:** Organizzazione e funzionamento dei musei statali. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rbcc9>

**9) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 25 gennaio 2015:** Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rbckk>

**10) Ministero dello sviluppo economico – Decreto 3 febbraio 2015, n. 25:** Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29riiky>

**11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 12 gennaio 2015:** Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rijai>

**12) Autorità Nazionale Anticorruzione - Provvedimento 3 marzo 2015:** Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione. (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2015).

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rn2dy>

**13) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 9 marzo 2015:** Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rp3a0>

**14) Autorità Nazionale Anticorruzione - Determina 25 febbraio 2015:** Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Determina n. 4). (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015).

Per scaricare il testo della determina clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rp3h0>

**15) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Provvedimento 3 marzo 2015:** Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Regolamento n. 8) (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015 – Suppl. Ord. n. 10).

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29rp3o5>

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

**1) Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2015**, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (G.U.U.E. n. L 68/1 del 13 marzo 2015).

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_068\\_R\\_0001&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0001&from=IT)

**3) Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2015**, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. (G.U.U.E. n. L 68/1 del 13 marzo 2015).

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_068\\_R\\_0002&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_068_R_0002&from=IT)

**3) Adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/339 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015.** (G.U.U.E. n. L 69/1 del 13 marzo 2015).

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2015\\_069\\_R\\_0001&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_069_R_0001&from=IT)